



Comune di Palma di Montechiaro  
(Prov. di Agrigento)

*Originale di Deliberazione della Giunta Municipale*

n. 21 del Registro

del 6-2-2015

**Oggetto:** chiamata in causa della riscossione Sicilia S.p.a. nel ricorso promosso da Mangiavillano Vincenzo - **Nomina legale.**

**ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 06 del mese di FEBBRAIO, alle ore <sup>13</sup> e minuti ///, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
- <b>AMATO PASQUALE</b>	<b>Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>BALISTRERI DANIELE</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>DI MICELI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- <b>SALERNO VINCENZO</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>VINCI AGATA</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

*Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.*

Premesso:

Che in data 29/01/2014 è stato notificato al Comune di Palma di Montechiaro atto di chiamata in causa da parte della Riscossione Sicilia S.p.a. Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, convenuta, rappresentata e difesa dalla Dott. Antonina Papia nel ricorso proposto dal signor Mangiavillano Vincenzo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento;

Che la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con ordinanza n.34/04/2015, depositata il 21/01/2015 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, fissando l'udienza di trattazione per il 24 giugno 2015, per contrastare in merito alle eccezioni sulla regolarità formale del titolo esecutivo;

Considerato che il ruolo è stato predisposto dall'ufficio tributi firmato dal funzionario responsabile del tributo TARSU è trasmesso al concessionario dei termini e nei modi prevista dalla normativa vigente, pertanto divenuto esecutivo.

Che in ricorso presentato dal ricorrente è infondato in fatto è in diritto;

Considerato che occorre costituirsi visto l'ordinanza della Commissione tributaria di Agrigento che ha disposto l'integrazione del contraddittorio;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone


Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria di Agrigento nel ricorso proposto da Mangiavillano Vincenzo, come previsto dall'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze  
Dott. Rosario Zarbo

**La Giunta**

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

***Delibera***

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria di Agrigento nel ricorso proposto da Mangiavillano Vincenzo, come previsto dall'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



*Dott. M. P. Blesi*

## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Atto di chiamata in causa nel Proc. R.G.n.1355/13

Della RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, ~~convenuta~~, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Antonina Papia (C.F. PPANNN70C42A351E) giusta la procura speciale rilasciata dal Presidente della società Dott.ssa Lucia Di Salvo in data 05/06/2014, autenticata nella firma dal notaio Dott. Enrico Maccarone di Palermo, Repertorio n. 53358, raccolta n. 14767, registrata in Palermo in data 09/06/2011 al n.5682, serie 1T - nella qualità di Assistente Tecnico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31/12/92, n° 546 iscritta negli elenchi dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia - Palermo, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso la sede dell'Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, sita in Piazza Metello n.28

### Premesso

che con ricorso notificato il 14/03/2013, il Sig. Mangiavillano Vincenzo ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestata Commissione Tributaria, la Riscossione Sicilia S.p.A..

Costituendosi con le proprie controdeduzioni, la Riscossione Sicilia S.p.A. chiedeva, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 546/92, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Comune di Palma di Montechiaro.

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con ordinanza n. 34/04/2015, depositata il 21/01/2015 (cfr.all.n.1), ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, rinviando all'udienza del 24 giugno 2015.

Tutto ciò premesso la Riscossione Sicilia S.p.A. chiama in causa il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del suo rappresentante pro tempore a costituirsi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n.112/99, per contrastare in merito alle eccezioni avversarie sulla regolarità formale del titolo esecutivo.

Comune di Palma di Montechiaro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0002922  
del 29/01/2015



*[Handwritten signature]*

A tal fine si allega:

all.n.1) ordinanza n. 34/04/15 della C.T.P. di Agrigento;

all.n.2) copia ricorso notificato il 14/03/2013;

all.n.3) estratto ruolo

Agrigento li 27/01/2015



L'Assistente Tecnico  
dell'Agente della Riscossione  
*Dot.ssa Antonina Papia*



1

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

VIALE CANNATELLO VILLAGGIO MOSE'

92100 AGRIGENTO

Tel. 06 93839304

Sezione n.4

A: AGENTE DI RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

inviata all'indirizzo Pec: DIREZIONEPROVINCIALEAG@PEC.RISCOSSIONESICILIA.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si comunica che in relazione  
al ricorso n.1355/13

proposto da MANGIAVILLANO VINCENZO

(per CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29120120017604867 - Imposta: TARSU/TIA 2011 )

in data 21/01/2015 presso la sezione n. 04 di questa Commissione è stata emessa

l' ordinanza n. 34/04/15 depositata il 21/01/2015 con il seguente

**T E S T O**

Si ordina a carico di Riscossione SICILIA s.p.a.- Agente della Riscossione per  
la Provincia di Agrigento- la chiamata in giudizio del Comune di Palma di  
Montechiaro.

Fissa a tal fine il termine di gg. 30 dalla notifica della presente per  
l'effettuazione dell'adempimento. Fissa l'udienza per la trattazione del merito  
al 24 giugno 2015 ore 10.30.

Per la Commissione Tributaria

FRANCESCA BRUNO

AGRIGENTO 21/01/2015

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:  
[http://www.finanze.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Giustizia\\_tributaria/Comunicazioni\\_tramite\\_Pec/Avvertenze.htm](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm), concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO  
EMESSA DAL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE

RISCOSSIONE SICILIA SPA

RISCOSSIONE SICILIA SPA  
15 MAR 2013  
Ufficio della Riscossione  
per la Provincia di Agrigento

N. 291 2012 00176048 67 ANNO D'IMPOSTA 2011

NEI CONFRONTI DI:

1. RISCOSSIONE SICILIA SPA – Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia di Agrigento in persona del suo Legale Rappresentante pro – tempore, con sede in 92100 Agrigento, Piazza Metello n. 28.

1.1. per violazione dell'art. 26 – Dpr n. 602/73 e dell'art. 60 Dpr n. 600/73 per inesistenza giuridica della notificazione.

1.2. per l'inesistenza della pretesa tributaria quale conseguenza della violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Ill.mo Signor Presidente e Signori Giudici

Il sottoscritto MANGIAVILLANO VINCENZO , nato a Palma di Montechiaro (AG), il 20 settembre 1957, ed ivi residente in Via Campania, n.28, con CF: MNGVCN57P20G282F, pec: [agenziabarragato@pec.it](mailto:agenziabarragato@pec.it) FAX 0922 969704 valore della lite € 425,88.

PREMESSO

1. Che in data 16 Gennaio 2013, la RISCOSSIONE SICILIA SPA –Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, ha comunicato (non notificato) all'odierno esponente la cartella di pagamento n. 291 2012 00176048 67 , attraverso la quale nel dettaglio degli addebiti risultano dovute somme iscritte a ruolo da parte del Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi, a titolo di TAR SU, anno d'imposta 2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto, personalmente senza assistenza tecnica,

RICORRE

avverso la cartella di pagamento di cui al presente ricorso per i seguenti motivi.

Preliminarmente si partecipa al Collegio giudicante che il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19, comma 3, - D.Lgs n. 546/92, per vizi propri del ruolo, incorporati nell'atto oggetto della presente controversia.

Questa difesa desidera, altresì, richiamare l'attenzione del collegio giudicante su alcune questioni di diritto, e tal uopo fa osservare quanto segue.

**1.1 Eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata in violazione dell'art. 26 Dpr n. 602/73, nonché dell'art. 148 c.p.c., per inesistenza giuridica della notificazione, in mancanza di identificazione del soggetto notificante e per totale inerzia del medesimo alla notificazione dell'atto in esame, da imputare alla SERIT SICILIA SPA.**

In materia di notificazione, costituisce principio fondamentale quello dell'attribuzione della potestà notificatoria all'ufficiale notificante, per il regolare e legittimo esercizio dell'attività di notifica degli atti posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria, e l'obbligo di questo soggetto che ne è autore, di procurare la piena conoscenza dell'atto oggetto di notifica, al destinatario.

Quindi, il notificante è colui il quale dà impulso della notificazione di un atto al destinatario, consegnandone una copia dell'originale, e dandone atto nella relazione di notifica, facendo sottoscrivere dal consegnatario la ricezione dell'atto notificato.

E' indubbio che la relata di notifica redatta in tutte le sue parti deve indicare i dati del notificatore, la qualifica, la data di notifica e la firma del messo notificatore; l'originale nelle mani del notificante deve essere identica alla copia consegnata alla parte.

Nel caso che ci occupa è *icto oculi* rilevabile che dalla lettura della relata di notifica, la stessa risulta essere priva sia dei dati relativi al soggetto che ha effettuato la notifica della cartella di pagamento qui impugnata sia dell'essenziale ed indefettibile requisito della sottoscrizione del Messo notificatore.

L'art. 26 DPR n. 602/1973, nessuna deroga contiene alle norma del rito civile sulla notificazione, con l'ovvia conseguenza che anche per la notifica della cartella di pagamento troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale sui necessari contenuti della relata, quale processo verbale del procedimento notificatorio.

L'art. 148 cpc al comma 1 così dispone: "l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto".

**Quanto illustrato ha il precipuo scopo di ricordare che la compilazione della relata di notifica rappresenta un adempimento immancabile affinché il procedimento notificatorio possa definirsi perfetto.**

La circostanza che la relata di notifica della cartella di pagamento, oggetto della presente impugnativa, risulta essere assolutamente in bianco nella parte in cui dovrebbero risultare i dati di chi abbia effettuato la notifica e soprattutto manca la sua sottoscrizione, tutto ciò comporta indubbiamente, e salvo prova contraria, che l'atto riscossivo sia stato semplicemente comunicato e non notificato.

La suprema Corte di Cassazione ha, in più di un'occasione, precisato che la compilazione della relata di notifica, debitamente sottoscritta, rappresenta CONDIZIONE PRELIMINARE INELIMINABILE PER L'ESISTENZA DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO MEDESIMO E, PER LA CONSEGUENZA, PER L'ESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO. Se è vero, infatti, che la relazione di notificazione rappresenta processo verbale del procedimento

notificatorio prescelto, e se è vero anche che mediante la sottoscrizione il soggetto notificante CERTIFICA l'eseguita notificazione e gli adempimenti compiuti, la mancanza, nella relata, della sottoscrizione rende inesistente il procedimento posto in essere.

La suprema Corte di Cassazione, con un recente fermo, meglio chiarendo il precedente orientamento giurisprudenziale, ha statuito un essenziale principio di diritto: **"...LA MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE, CHE E' CERTAMENTE ELEMENTO COSTITUTIVO ESSENZIALE DI UN ATTO GIURIDICO COME L'ATTO DI NOTIFICA, NE DETERMINA LA GIURIDICA INESISTENZA. QUESTA SITUAZIONE E' DEL TUTTO INSUSCETTIBILE DI SANATORIA IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO, LA QUALE E' PREVISTA SOLO PER LA SANATORIA DELLA NULLITA"**. (v. Corte di Cassazione – sez. Trib., sentenza del 02/10/2008, n. 24442. IN TERMINI. v. Corte di Cassazione – sez. Trib., sentenza del 11/11/2005 n. 22849; Corte di Cassazione – sez. Trib., sentenza del 23/02/2005 n. 3739; Cass. Civ. sez. I, sentenza del 01/06/1999, n. 5305)

E' evidente, allora, alla luce di quanto argomentato, supportato dal dettato normativo e dai riscontri giurisprudenziali citati, che la mancata compilazione della relata di notificazione, priva del requisito fondamentale della sottoscrizione del messo notificatore, diretta a certificare e ad attestare l'attività compiuta, impedisca il perfezionamento del procedimento notificatorio, ultima ed immancabile fase del procedimento di formazione della fattispecie provvedimentale, con tutte le immancabili conseguenze che andranno inevitabilmente a riverberarsi sull'effettiva esistenza dell'atto.

Sotto altro aspetto, come rilevabile *ictu oculi*, la mancata compilazione della relata di notifica, comporta per l'odierno ricorrente l'impossibilità di evincere la qualifica ed il possesso dei requisiti essenziali prescritti dalla legge del soggetto notificatore.

Orbene, in forza del diritto costituzionalmente garantito ex art. 24 della Costituzione, **SI CONTESTA SPECIFICAMENTE L'ESISTENZA IN CAPO ALLO "SCONOSCIUTO" MESSO NOTIFICATORE LA QUALIFICA DI SOGGETTO ABILITATO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICHE.**

L'art. 26 - Dpr. n. 602/1973 intitolato "Notificazione della cartella di pagamento", il cui articolo, ai comma 1, così statuisce: **"La cartella è notificata dagli UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE o da ALTRI SOGGETTI ABILITATI DAL CONCESSIONARIO NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, DAI MESSI COMUNALI O DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE"**.

La lettura della norma appena citata, univocamente sancisce che la relata di notifica, quale processo verbale, **PUO' ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE DA SOGGETTO ABILITATO** a porla in essere, in quale dovrà attestare, a secondo delle modalità adottate, gli adempimenti compiuti al fine di assicurare al destinatario la conoscenza legale dell'atto.

**REBUS SIC STANTIBUS**, il difetto di legittimazione all'espletamento delle funzioni di **"agente notificatore"**, anche per irrivalità attinenti alla nomina dello stesso, compromette la validità della notificazione, fino a renderla giuridicamente inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria, indipendentemente dalla natura - sostanziale o processuale - dell'atto notificato.

## **2. Eccezione di nullità della cartella di pagamento per l'inesistenza della pretesa tributaria quale conseguenza della violazione dell'art. 23 della costituzione.**

La materia dei rifiuti solidi urbani nel corso degli anni è stata disciplinata da cinque diversi principali interventi legislativi (come ben puntualizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 in G.U. del 29/07/2009).

E ciò non poteva essere diversamente, tenuto conto che l'art. 23 della Costituzione testualmente dispone: **“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (c.d. riserva relativa di legge).**

Di conseguenza, non può certo considerarsi costituzionalmente corretto l'ultimo intervento legislativo adottato con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (in G.U. n. 67 del 23/03/2011) che all'art. 14, comma 7, testualmente dispone: **“Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”.**

La suddetta disposizione, peraltro abrogata dall'art. 14, comma 47, D.L. n. 201 del 06/12/2011, con efficacia a decorrere dal 01/01/2013, non rispetta i precisi canoni costituzionali perché vuole salvare la TARSU con il semplice riferimento ai regolamenti comunali privi di supporto legislativo primario, per cui si arriva all'assurdo che, per gli anni 2010, 2011 e 2012, la TARSU ha come unico fondamento giuridico un semplice atto amministrativo (appunto i singoli regolamenti) senza alcun supporto legislativo, in contrasto con il succitato art. 23 della Costituzione.

Infatti, la Corte di Cassazione Sez. Tributaria, con la sentenza n. 25116 del 25/10/2006 ha chiarito che i regolamenti sono semplici norme giuridiche secondarie, tanto è vero che non si applica il principio **“iura novit curia”** e non rientra, quindi, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice (Cass. nn. 1865/2000, 22648/2004, 12786/2006 e, in particolare, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe alla presente questione, nn. 13829 e 23093/2005).

#### **A) PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO**

Il regio decreto n. 1175 del 14/09/1931 prevedeva originariamente la corresponsione al Comune di un “corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche” ed attribuiva natura privatistica al rapporto tra utente e servizio comunale.

Tale configurazione sinallagmatica del rapporto è stata, però, radicalmente mutata:

- dall'art. 10 della Legge n. 366 del 20 marzo 1941;
- e dall'art. 21 del DPR n. 915 del 10 settembre 1982.

In particolare, con tali modifiche, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “interni” sia l'applicazione della “tassa”; infine, con la Legge n. 144 del 24 aprile 1989, sono stati ricompresi anche i rifiuti solidi urbani “esterni”, ribadendo la qualificazione di “tassa” (natura tributaria).

#### **B) TARSU**

Un secondo essenziale intervento legislativo è costituito dal D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, in base al quale, a decorrere dall'01/01/1994, i Comuni “debbono istituire una tassa annuale” da applicarsi “in base a tariffa”, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso.

In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, “può essere commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento”.

La natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è ulteriormente evidenziata sia dalla regola secondo cui “L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo” sia dalla previsione di una “tassa giornaliera”.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il Comune ha soltanto la facoltà di disciplinare con proprio regolamento l'affidamento a terzi delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa.

### C) TIA/1 (Tariffa igiene ambientale)

Un terzo intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore dall'01/01/1999 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), il quale ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni, di una "tariffa" per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale.

Tale tariffa è composta:

- da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Con il regolamento ministeriale approvato con il DPR n. 158 del 27 aprile 1999 è stato elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

Diversamente dalla normativa sulla TARSU, l'art. 49 cit.:

- evita di qualificare espressamente il prelievo come "tributo" o "tassa", pur mantenendo il riferimento testuale alla "tariffa";
- stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti "esterni";
- non reca, con riguardo alla TIA, specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni (Cassazione, Sez. Tributaria – ordinanza n. 22377 del 03/11/2010).

La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dall'01/01/1999, è stata via via differita dal legislatore il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio (oggi esaurito).

### D) REGIME TRANSITORIO - TARSU – TIA/1

Il legislatore, con i vari interventi, ha previsto un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2 quinquies, del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009). In particolare, l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008 cit., che ha esteso anche al 2009 la previsione contenuta nell'art. 1, comma 184, della Legge n. 296 cit. (Finanziaria 2007), ha stabilito, nella formulazione della norma della Finanziaria 2006, modificata dal citato D.L. n. 208/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2009 n. 13, che: "Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009".

Questa è l'ultima proroga legislativa che c'è stata, tanto è vero che da allora nessuna legge ha previsto specifiche ed ulteriori proroghe per gli anni 2010 e 2011.

Di conseguenza, la TARSU non esiste più per gli anni 2010 e 2011 perché è stata tassativamente abrogata, in quanto manca, ripetersi, una precisa e specifica legge di proroga (art. 23 della Costituzione).

Oltretutto, se veramente il legislatore avesse voluto prorogare la TARSU per gli anni 2010 e 2011, lo avrebbe scritto in modo chiaro e preciso, come ha fatto per le precedenti proroghe sino al 2009 (QUOD LEX VOLUIT DIXIT).

### **E) TIA/2 (Tariffa integrata ambientale)**

La quarta rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, che ha determinato la "tariffa integrata ambientale" (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1).

Tale tariffa deve essere determinata ad opera dell'autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), almeno sino al 31/12/2011, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale (che si sarebbe dovuto emanare entro il 30 giugno 2010), con il quale sono fissati i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

E' espressamente previsto che la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata e che la sua riscossione, volontaria o coattiva, può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602/73 mediante convenzione con l'Agencia delle entrate.

### **F) REGIME TRANSITORIO TIA/1 E TIA/2**

La soppressione della precedente tariffa di igiene ambientale (TIA/1) ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 238 cit. ma, fino alla completa attuazione della nuova TIA/2 (cioè l'emanazione del sopracitato regolamento ministeriale ed il compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 10), cioè le disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27 aprile 1999, cioè l'unico regolamento governativo operativo ("Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" TIA/1).

Infatti, l'art. 5 del D.L. n. 208/2008 cit., comma 2-quater, testualmente dispone: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA/2) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti".

Quindi, alla luce degli sviluppi normativi sopra esposti, abrogata la TARSU per gli anni 2010 e 2011, i Comuni devono obbligatoriamente adottare la TIA/1 od eventualmente possono optare per la TIA/2, utilizzando, però, le disposizioni dell'unico regolamento governativo adottato con il DPR n. 158 del 27/04/1999 per la TIA/1 pur in mancanza del regolamento TIA/2 (sino ad oggi non ancora emanato).

### **G) QUINTO INTERVENTO LEGISLATIVO**

Infine, nonostante il preciso intervento della Corte Costituzionale sopra esposto, il legislatore, con l'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha previsto in ordine alla TIA/2 che: "Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

In sostanza, per effetto di tale disposizione, si viene a creare la seguente, assurda situazione:

- la TIA/2 ha "ope legis" natura di corrispettivo (mera prestazione patrimoniale non imposta), di competenza del giudice ordinario;
- la TIA/1, invece, ha natura tributaria, di competenza delle Commissioni tributarie (C.Cost. sentenza n. 238/2009 cit.).

### **H) SESTO INTERVENTO LEGISLATIVO - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

Il legislatore, con un sesto intervento legislativo (che si spera l'ultimo!), con il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (in G.U. n. 284 del 06/12/2011), convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011), ha istituito all'art. 14 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il complesso della disposizioni sopra-citata si muove su una duplice direttrice: da una parte opera una sostanziale conferma delle norme che regolano la tassa smaltimento rifiuti, peraltro oggi abrogata, dall'altra inserisce all'interno del nuovo tributo quanti più elementi possibile derivanti dall'esperienza della tariffa rifiuti, senza per questo porre in dubbio la natura tributaria della nuova entrata comunale.

Di conseguenza, il succitato art. 14 ha previsto quanto segue:

- **al comma 45**, ha stabilito che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296 del 27/12/2006; resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;
- **al comma 46**, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- **al comma 47**, infine, l'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2013.

**In sostanza, anche con quest'ultimo intervento legislativo, il legislatore non ha prorogato, in modo chiaro e preciso, la TARSU per l'anno 2012, per cui tutte le considerazioni giuridiche sopra esposte valgono anche per l'anno 2012.**

L'art. 3 delle preleggi al codice civile stabilisce che: "Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari".

L'art. 4 delle preleggi al codice civile, a sua volta, precisa che: "I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo".

Infatti, sono fonti del diritto (art. 1 delle preleggi c.c.):

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) gli usi.

Di conseguenza, come vi è una preferenza della legge sul regolamento (art. 4 cit.), così vi è una preferenza del regolamento governativo sul regolamento ministeriale e sui regolamenti comunali e provinciali.

L'art. 23 della Costituzione più volte citato, secondo cui le prestazioni personali e patrimoniali possono essere imposte solo in base alla legge, richiede per comune opinione della giurisprudenza e della dottrina che, una volta determinati per legge oggetto, criteri e soggetti passivi, la semplice quantificazione precisa dell'imposizione può essere lasciata ad atti specificativi, come i regolamenti (c.d. riserva relativa di legge).

Infatti, si ha riserva relativa di legge quando sulla base di una preventiva determinazione della parte essenziale della disciplina ad opera della legge possono intervenire fonti subordinate ed in particolare i regolamenti (art. 17 Legge n. 400/1988 cit.).

In altri termini, in assenza di una precisa legge primaria, il regolamento comunale non può mai disciplinare un istituto giuridico, come per esempio la TARSU.

**Appunto per questo, la TARSU, in mancanza di una legge di proroga specifica e puntuale, non è più applicabile per gli anni 2010, 2011 e 2012.**

Lo stesso discorso può farsi anche se la legge richiama i regolamenti comunali per cercare di far rivivere una precedente legge abrogata, come si è verificato con l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, che ha stabilito:

**“Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale” (comma, peraltro, abrogato dall'art. 14, comma 47, D.L. n. 201 del 06/12/2011, con efficacia a decorrere dal 01/01/2013).**

La suddetta disposizione si limita a richiamare genericamente i regolamenti comunali che erano stati adottati in base alle norme allora esistenti; di conseguenza, non può il legislatore, senza un'espressa proroga, far rivivere la TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 richiamando regolamenti che non hanno più un supporto giuridico, in quanto si verificherebbe l'assurdo che la norma secondaria prevale su quella primaria, in contrasto con i principi costituzionali dell'art. 23.

Orbene, per tutti i motivi giuridici sopra esposti **si chiede a codesta On.le Commissione Tributaria adita la disapplicazione dei regolamenti comunali TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, in quanto trattati di regolamenti illegittimi.**

A tali conclusioni perviene la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto con la recentissima sentenza n. 124/04/12, che si allega al presente ricorso.

In conclusione sul punto, codesto Collegio Giudicante non potrà che concordare sulla nullità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento qui impugnata per l'assoluta illegittimità e/o inesistenza della pretesa tributaria vantata dal Comune di Palma di Montechiaro a titolo di Tarsu poiché non supportata di una precisa norma primaria (legge) in violazione dell'art. 23 della Costituzione.

P.Q.M.

Si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento adita, ciascuno per quanto di propria competenza, voglia compiacersi annullare integralmente ogni atto impugnato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni. Con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi e di quanto coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, anche anatocistici, come di legge.

Vinte spese ed onorari.

All'atto della costituzione in giudizio saranno offerti in allegazione i seguenti documenti in fotocopia:

- 1) Fotocopia cartella di pagamento;
- 2) Fotocopia Sentenza CTP n. 124/04/12 di Grosseto.

Palma di Montechiaro addì 13 Marzo 2013

Firmato

8

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3 – D.Lgs. n. 546/92, si attesta che il presente ricorso è redatto in duplice esemplare: l'originale, viene notificato mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento alla Riscossione Sicilia S.p.a. - Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento; la seconda copia che la parte dichiara conforme all'originale, a mente dell'art.22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, verrà depositata entro il termine di trenta giorni presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.

Palma di Montechiaro addì 13 Marzo 2013

Firmato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzullo' followed by a second line of text that is less legible, possibly 'Amore'.

Destinatario  
Sig. MANGIAVILLANO VINCENZO  
VIA CAMPANIA 28  
92020 PALMA DI MONTECHIARO AG

# notifica

Oggi 17/7/2012 in CAMPANIA 28 PALMA DI MONTECHIARO ho notificato la presente cartella di pagamento.

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata

PAL SACCHINO  
E13 LEONARDI

ROCCO  
che sig. qualificat.

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

l'incapacità

il rifiuto

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

Firma del notificatore

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_


data \_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

Num richiesta 02170

**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2012 00176048 67**

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Agrigento Piazza Metello 28 92100 AGRIGENTO

su incarico di:  
Comune di Palma di Montechiaro

  
29129120120017604867000

DESTINATARIO

Sig. MANGIAVILLANO VINCENZO

VIA CAMPANIA 28

92020 PALMA DI MONTECHIARO AG

Cod. Fisc. MNGVCN57P20G282F

Num richiesta 021/0

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

**ENTE CREDITORE**

Comune di Palma di Montechiaro

**SOMME DOVUTE**

420,00

diritti di notifica 5,88

euro 425,88

**Totale da pagare\***

\*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

**Dilazione di pagamento**

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

**In caso di ritardo nel pagamento**

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
  - maggiori compensi per il servizio di riscossione;
  - eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente. L'avvenuta presentazione delle richieste di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente creditore che ha emesso il ruolo  
**Comune di Palma di Montechiaro Ufficio Tributi**  
 Via Fiorentino 89 92020 PALMA DI MONTECHIARO AG tel. 0922-799111

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2012/000169

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CREDITORE**

Nella tabella che segue sono indicati i compensi e l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2012/000169 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2012/000169  
 Tassa rifiuti solidi urbani

Ruolo n. 2012/000169.  
 Reso esecutivo in data 16-06-2011.  
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARIA GABRIELLA MARINO.  
 Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Comune di Palma di Montechiaro Ufficio Tributi, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2011 0434	Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale MQ.125CATEG.317- ABITAZIONI,CANTINE,DISPENSE,LOTAR.FISSA2,9439 VIA CAMPANIA Imp.iscr. a ruolo E. 420,00 (di cui imposta 367,99,ex ECA 18,40 ex MECA 18,40, trib. Igiene ambientale 14,72, arrotondamento 0,49)	420,00	0,00	37,80
<b>Totale</b>			420,00	0,00	37,80
<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>			<b>euro 420,00</b>		
<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>			<b>euro 457,80</b>		

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione  
 Vedere sezione "Informazioni utili"

## ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

### QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **425,88** dovrà essere così pagato:

RATA 1	210,00	+ 5,88* =	215,88	entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2			210,00	entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1	228,90	+ 5,88* =	234,78	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2			228,90	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

### DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

#### In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione")

#### All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT13J0103016601000000236966 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITM1AGR, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione"

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

#### In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 00105924 intestato all'Agente della riscossione **RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. PER LA PROV. AGRIGENTO ORDINARIO**;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente creditore", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione")

#### All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: MNGVCN57P20G282F  
NUMERO CARTELLA: 291 2012 00176048 67RIONE O ZONA:  
GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2012/000169	0434	2011	2	420,00	0,00 5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					420,00	5,88	

Importo totale della cartella

euro **425,88****DETTAGLIO DELLE RATE**1° Pagamento  
215,882° Pagamento  
210,00**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Giuseppe Pilato, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Agrigento di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 20 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 48. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

**In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative nonché la relativa modulistica, sono disponibili sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).


Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Per ulteriori informazioni o per pagare on line i bollettini "RAV" allegati agli atti dall'Agente della riscossione, è possibile usufruire dei servizi offerti da Riscossione Sicilia S.p.A. tramite il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it)

Il pagamento potrà essere eseguito, utilizzando il servizio [epay@web](mailto:epay@web) (lo sportello a casa tua), con carta di credito VISA, MASTERCARD; gli importi delle relative commissioni sono specificati nel sito stesso.

**COMPENSAZIONI**

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.



MANGIAVILLANO VINCENZO  
VIA CAMPANIA 28  
92020 PALMA DI MONTECCHIARO


Postaraccomandata

AR € 5,65

EL04053d37 - 92100



Posteitaliane



9029 - 92020 PALMA DI MONTECCHIA (AG) 14.03.2013 09 26

Spett.le Riscossione Sicilva SPA  
P.zza Metello 28  
92100 AGRIGENTO

R



14505779266-6



ESTRATTO DI RUOLO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE : MNGVCN57P20G282F

DITTA MANGIAVILLANO VINCENZO  
DOM.FIS. VIA CAMPANIA N. 28  
IND.A.T. VIA CAMPANIA N. 28  
IND.ENTE VIA CAMPANIA N. 28

DATA COST./NT. 20.09.1957  
92020 PALMA DI MONTECHIARO AG  
92020 PALMA DI MONTECHIARO AG  
92020 PALMA DI MONTECHIARO AG

ENTE : 00498 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
UFFICIO : A 1 - UFFICIO TRIBUTI

RUOLO : ANNO 2012 NR. 0000169 VISTO 16.06.2011 SPECIE ORDINARIO  
CARTELLA: 29120120017604867 000 NOTIFICA 16.01.2013

I PRG	I COD. TRIB	I ANNO RIF.	I CAD NR	I RAT	I CARICO ISCRITTO A RUOLO	I DEBITO RESIDUO	I
II.P.: 0000000054810015185							I P I
I 001	I 0434	I 2011	I 02	I M02	I 420,00	I 420,00	I
IDIRITTI DI NOTIFICA				I	I 5,88	I 5,88	I
IINT.MORA/SOMME AGG.				I	I	I 39,82	I
IAGGIO EX. ART.17				I	I	I 41,39	I
IRIMBORSO SPESE ESEC.				I	I	I 0,00	I
ITOTALE				I	I 425,88	I 507,09	I
ICOLLOCAZIONI						I PRIVILEGIOI CHIROGRAFO	I
						I	I

DESCRIZIONE TRIBUTI

0434 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROV.LE

E S T R A T T O   D I   R U O L O  
-----

RUOLO : ANNO 2012 NR. 0000169 VISTO 16.06.2011 SPECIE ORDINARIO  
CARTELLA: 29120120017604867 000 NOTIFICA 16.01.2013

SI ASSEVERA LA RISPONDENZA DEI DATI RIPORTATI NEL PRESENTE ESTRATTO CON LE  
RISULTANZE DEI ~~RUOLI RESI ESECUTIVI E RICEVUTI IN CARICO IN VIA TELEMATICA~~  
EX D.M. 3/9/1999 N.321 (ART.5, C.5, D.L.N.669/1996). IN CASO DI RITARDATO PA-  
GAMENTO SONO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI DI MORA EX.ART.30 DPR N.602/1973 E  
LE SOMME AGGIUNTIVE EX ART.27 D.LGS.46/1999 - OLTRE CHE GLI ALTRI ACCESSORI  
EX ART. 17 D.LGS.112/1999 E LE SPESE EX D.M.21/11/2000 PER LE PROCEDURE EF-  
FETTUATE - DA CALCOLARSI A SALDO DEL CREDITO

AGRIGENTO , LI 27.01.2015

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE  
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
*Provincia di Agrigento*

Settore Tributi  
Tel. 0922/965956

Prot. 14416 DEC 16-06-2011

RACCOMANDATA AR


*Equitalia Servizi s.p.a.*  
*Via Benedetto Croce, 122/124*  
*00142 ROMA*

*Oggetto: trasmissione frontespizi ruolo 2011*

In allegato alla presente, per gli adempimenti conseguenti, si trasmettono le copie dei frontespizi del ruolo ordinario TARSU anno d'imposta 2011 reso esecutivo.

Palma di Montechiaro 16.06.2011

Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali  
D.ssa M. G. Marino



**RIEPILOGO AVVISI**  
 RELATIVO ALLA FORNITURA N. 02015 DEL 24 MAGGIO 2011  
**COPIA PER L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI Agrigento**

ENTE CREDITORE: Comune di Palma di Montechiaro Ufficio Tributi (00498 A 1)  
 PERIODICITA': BIMESTRALE

COMPENSO A CARICO: ENTE

RIEPILOGO N. 2011/002979  
 DATA SCADENZA 1° RATA AVVISI: 31 LUGLIO 2011

COD ENTE	ANNO	NUM. RATE	NUMERO ARTICOLI	FORMAZIONE DEL CARICO		COD. DESCRIZIONE	ENTRATA			
				IMPOSTA	ADDITIONALI					
0434	2011	4	10.824	3.673.736,90	ECA MECA QUOTA PROVINCIALE	183.689,03 183.689,03 146.950,89	71,15	4.188.137,00	0434	Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale
			TOTALE	10.824	3.673.736,90	514.328,95	71,15	4.188.137,00		

ENTE BENEFICIARIO	IMPOSTA COMPLESSIVA	COMPENSO COMUNE	ARROTOND. (+)	RIPARTIZIONE DELLE SOMME			IVA SU COMP. (-)	NETTO A FAVORE DELL'ENTE
				COMPENSO (+)	COMPENSO (-)			
Comune di Palma di Montechiaro Tesoreria Provincia regionale di Agrigento Tesoreria	4.041.114,96 146.950,89	440,30 -440,30	71,15				4.041.626,41 146.510,59	

**VALORIZZAZIONE DEI COMPENSI - DA CONVENZIONE**

SU ARTICOLI			SU AVVISI		
PARAMETRI	IMPORTI	NUM. ART.	PARAMETRI		
QUOTA FISSA			QUOTA FISSA		
%	0,00		%	2,50	
MINIMO			MINIMO		
MASSIMO			MASSIMO	99.999,99	

**GLI IMPORTI VALORIZZATI NEL PRESENTE RIEPILOGO SARANNO  
 OGGETTO DELLA STAMPA DEI RELATIVI AVVISI DI PAGAMENTO**

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

*CERTIFICA*

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 6/2/2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 6/2/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

